



# **CODICE ETICO**

**AI SENSI DEL D. LGS 231/01**



## INDICE

1 INTRODUZIONE	2
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
2.1 La responsabilità amministrativa degli enti	3
2.2 Le fattispecie di reato previste dal D Lgs n 231/2001	3
2.3 Le sanzioni	5
2.4 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	7
2.5 L'interesse o il vantaggio per le società	7
2.6 Il Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	8
2.7 Le "Linee Guida" di Confindustria	9

## **1 INTRODUZIONE**

Il presente Codice Etico rappresenta le linee guida applicate alla società BIPAN SPA.

Il Legale Rappresentante della società è tenuto, ai sensi del D.lgs n. 231/08 “ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ” e dell'art. 2392 c. c. “ Responsabilità verso la società ”, sia ad adottarlo che a farlo rispettare, come recentemente ribadito dalla sentenza del Tribunale di Milano Sez. VIII Civile del 13 Febbraio 2008 n. 1774.

## IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 2.1 La responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” in vigore dal 4 luglio 2001, in attuazione della Legge Delega n. 300/2000 ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “amministrativa” (caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale), a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto che costituisce reato.

Sino all’entrata in vigore del D. Lgs n. 231/2001 il principio di personalità della responsabilità penale lasciava le società indenni da conseguenze sanzionatorie, fatta eccezione per l’eventuale risarcimento del danno e per l’obbligazione civile al pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, ma solo in caso di insolvibilità dell’autore materiale del reato (artt.196 e 197 c.p.). L’introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio o anche solo abbiano avuto un interesse in relazione alla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche-autori materiali dell’illecito penalmente rilevante che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell’interesse di questa ultima.

Inoltre, nel caso di condanna dell’ente ex Decreto 231, gli amministratori, oltre a rispondere penalmente dei reati commessi, rischiano di incorrere anche in una responsabilità civile per inadeguata attività amministrativa in base a quanto disposto dall’art. 2392 c.c. “ Responsabilità verso la società ”, c. d. mala gestio .

La BIPAN SPA, infatti, risulta interessata al dettato del D. Lgs n. 231/2001, in quanto al pari di qualsiasi altra società, esposta al rischio della commissione di alcuni tra i reati societari introdotti dal D. Lgs n. 61/2002, nonché quale soggetto che, avendo quali interlocutori anche le Pubbliche Amministrazioni, risulta esposto al rischio di commissione dei reati contro la P.A.

### 2.2 Le fattispecie di reato previste dal D Lgs n 231/2001

Le fattispecie di reato che, ai sensi del D Lgs n 231/2001 e successive integrazioni, sono suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa delle società sono soltanto quelle espressamente e tassativamente elencate dal Legislatore.

In particolare:

- i reati commessi nei rapporti con la PA e, precisamente, i reati di corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello

Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-terc.p.), di cui agli articoli 24 e 25 del D Lgs n 231/2001;

- ❑ i reati cd di falso nummario, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (artt 453 – 464 c.p.), di cui all'art. 25 bis del Decreto Legislativo n 231/2001; i reati cd societari, e precisamente: le false comunicazioni sociali (art. 2621 cc.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, cc.), falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, cc.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, cc.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, cc.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 cc.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 articolo introdotto dall'art. 6, DL 25 settembre 200 n 350 cc.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cc.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc.), aggrottaggio (art. 2637 cc.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cc.), nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all'art. 25 ter del D Lgs n 231/20013;
- ❑ i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25 quater del D. Lgs n. 231/2001;
- ❑ i reati contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù - art. 600 c.p.; prostituzione minorile - art. 600 bis c.p.; pornografia minorile- art. 600 ter c.p.; detenzione di materiale pornografico art. 600 quater, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione - art. 600 quinquies c.p.; tratta e commercio di schiavi - art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi – art. 602 c.p.; commessi anche all'estero) di cui all'art. 25 quinquies del D. Lgs n. 231/2001;
- ❑ i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, del capo II, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n 58 di cui all'art. 25 sexies del D Lgs n 231/2001;
- ❑ i reati di lesioni personali colpose gravi e gravissime in occasione di lavoro, di cui agli artt 589 e 590 del c.p., introdotto dall'art. 9 della L. n. 123/07.

A ciò si aggiunga che il Consiglio dell'Unione Europea, con le decisioni quadro di seguito indicate, ha previsto che gli Stati Membri adottino - entro, rispettivamente, il 27 gennaio 2005, il 22 luglio 2005, il 20 gennaio 2006 ed il 12 maggio 2006 – le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale:

- ❑ i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente (Consiglio UE, Decisione quadro del 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale);
- ❑ I fenomeni di corruzione nel settore privato (Consiglio UE, Decisione quadro del 22 luglio 2003, 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato);

- ❑ lo sfruttamento sessuale dei bambini (Consiglio UE, Decisione quadro del 22 dicembre 2004, 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile);
- ❑ il traffico illecito di stupefacenti (Consiglio UE, Decisione quadro del 25 ottobre 2004, 2004/757/GAI, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico di stupefacenti).

Tali decisioni dispongono, altresì, che ciascuno Stato membro adotti i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili, nelle circostanze e alle condizioni ivi indicate, per gli illeciti di cui alle disposizioni penali che saranno introdotte.

Per quel che riguarda i reati ambientali, la protezione di questa materia, da parte del diritto penale, è indice di una maggiore consapevolezza dell'impatto che questi crimini hanno e, conseguentemente, di una maggiore efficacia dissuasiva. La tutela dell'ambiente, infatti, è stata riconosciuta come principio immanente all'ordinamento sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione (*già* la sent. n. 210 del 28 Maggio 1987 aveva ricondotto l'ambiente ad un diritto fondamentale della persona), con un evidente ancoraggio agli art. 9, 2° comma Cost. (tutela del paesaggio) ed all'art. 32 Cost. (tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e della collettività).

### 2.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1549370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrarre con la PA;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che la società ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la PA e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, nei casi più gravi, in via definitiva.

## 2.4 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Il D. Lgs n. 231/2001 stabilisce che la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* cd soggetti in posizione apicale o *“apicali”*; art. 5, comma 1, lett a), D. Lgs n. 231/2001;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cd soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett b), D. Lgs n. 231/2001.

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## 2.5 L'interesse o il vantaggio per le società

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinate fattispecie di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto – reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

Per quanto concerne il significato dei termini *“interesse”* *“vantaggio”*, la Relazione governativa che accompagna il D. Lgs n. 231/2001 attribuisce al primo una valenza *“soggettiva”*, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente) mentre al secondo una valenza di tipo *“oggettivo”* riferita quindi ai effettivi risultati della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

La Relazione, infine evidenzia che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *“ex ante”*, viceversa quella sul *“vantaggio”* che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *“ex post”* dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs n. 231 sopra citato, delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente è stato commesso dal soggetto nel perseguimento di un proprio esclusivo interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinato disposto con l'art. 12, primo comma, lett. A), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria nell'ipotesi in cui *“l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”*.

Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia un interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto un vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; infine, nell'ipotesi in cui si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

## 2.6 Il Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D. Lgs n. 231/2001, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati qualora dimostri che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (cd Organo di Vigilanza);
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs n. 231/2001 delinea, inoltre, il contenuto dei Modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere -in relazione all'estensione dei poteri delegati e dal rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- e) e introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

L'adozione di un "Modello di organizzazione e gestione" specificatamente calibrato sui rischi- reato cui è esposta concretamente la Società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, adempie, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

La società non sarà dunque assoggettata alla sanzione tutte le volte in cui abbia adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato che siano:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie in caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve essere pertanto previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

L'adozione di un tale strumento non costituisce tuttavia un obbligo per la Società, bensì una mera facoltà, che permette però di usufruire dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

Si consideri che, la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VIII Civile del 13 Febbraio 2008 n. 1774 condanna la mancata adozione del Modello organizzativo dovuta ad un comportamento *inerte* dell'amministratore di una società incorso a responsabilità civile (ex art. 2392 c.c.) proprio a causa della sua condotta negligente (*mala gestio*). Ciò, in quanto, l'adozione di un Modello idoneo a



prevenire il rischio-reato all'interno dell'ente è una decisione amministrativa, che, seppur rimessa alla discrezionalità dell'organo gestorio, è in grado di consentire all'ente di evitare responsabilità amministrative e, soprattutto, l'applicazione delle relative sanzioni, pecuniarie ed interdittive.

Il D. Lgs n. 231/2001 prevede, inoltre, che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs n. 231/2001).

Il presente Modello è basato sulle indicazioni fornite da Confindustria con il documento "Linee guida per la costituzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" del 7 marzo 2002, aggiornate al 24 maggio 2004 ed approvate dal Ministero della Giustizia in tale ultima versione.

## **2.7 Le "Linee Guida" di Confindustria**

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs n. 231/2001, Confindustria, ha definito le proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D Lgs 231/2001" ( del 7 marzo 2002, aggiornate al 24 maggio 2004 ), che forniscono alle imprese associate indicazioni metodologiche circa l'individuazione delle aree di rischio e la strutturazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di *risk assessment e risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- individuazione delle aree di rischio;
- predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio reato attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- a) Codice Etico;
- b) sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e dalla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- c) procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- d) poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- e) sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- f) comunicazione al personale e sua formazione.

Le elencate componenti del sistema di controllo devono essere informate ai principi di:

- 1) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni scelta decisionale ed operazione;
- 2) applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti;
- 3) documentazione dei controlli;
- 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- 5) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;

6) individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza;

7) possibilità nei "gruppi" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D Lgs n 231/2001, a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito l'Organismo di Vigilanza ex art. 6, 1° comma, lett b (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);

- sia possibile, per l'Organismo della controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo Organismo della capogruppo;

- i dipendenti dell'Organismo della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di controllo di quest'ultima.

Le Linee Guida di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 3 de D Lgs n 231 / 2001, affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni. Il Ministero non ha, però, formulato alcuna osservazione entro tale termine.

Con Decreto ministeriale 26 giugno 2003, n 201 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 179 del 4 agosto 2003 ed entrato in vigore il 19 agosto 2003 ), il Ministero della Giustizia ha previsto che il Direttore Generale della giustizia penale presso il Ministero:

- esamini i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, inclusi i codici di comportamento già inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs 231/2001 stesso;

- possa comunicare all'associazione rappresentativa di categoria - entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del codice di comportamento o, per i codici di comportamento inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso, entro trenta giorni da tale data - eventuali osservazioni sull'idoneità del codice di comportamento a fornire indicazioni specifiche di settore per l'adozione e l'attuazione dei Modelli di organizzazione e di gestione.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con DM del 4/12/2003. Successivamente, in data 24 maggio 2004 Confindustria ha pubblicato l'ultimo aggiornamento delle Linee Guida in parola, approvate dal Ministero della Giustizia, di cui si è tenuto conto nella redazione del presente Modello.

I contenuti de presente documento, nel caso in cui fossero emanate ulteriori Linee Guida da parte di Confindustria, potranno essere successivamente adeguati, su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza della società, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che la scelta di non uniformare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida non inficia la validità dello stesso purché vengano salvaguardate, sotto il profilo dell'efficacia, le finalità e le modalità che ispirano il D. Lgs n. 231/2001. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, non può essere una semplice trascrizione delle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.